



Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Ufficio Viabilità

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Resp. dell'Istruttoria: geom. Sara Zanotta

Ord. nr 108 viab - 2025

data protocollo

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Comunale nr 291/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di accordo quadro, suddiviso in tre lotti per l'esecuzione dei lavori di "manutenzione ordinaria vie e piazza cittadine - anni 2023/2024";
- la Determinazione Dirigenziale nr 650/2024 con la quale i lavori relativi al lotto 1 di cui sopra sono stati aggiudicati all'impresa Riva Giardini Spa con sede in via Brianza, 2 - Lurago d'Erba (CO) in ATI con l'impresa G.F. Strade Srl con sede in c.so Milano, 21 - Monza (MB);
- il contratto stipulato tra le parti al nr 42/2024 di reg. in data 17/07/2024 (atti nr prot. gen. 133370/2024)

Considerato che:

- come da nota pervenuta agli atti, a far data del 14 aprile 2025, sono previsti i lavori di manutenzione in:
 - via Santuario delle Grazie Vecchie, nel tratto compreso tra l'intersezione con via A. Cantore e via Montecassino;
 - via F. Baracca, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Santuario delle Grazie Vecchie e l'intersezione con via G. Annoni;
 - via G. Annoni, nel tratto compreso tra l'intersezione con via F. Baracca e via Montecassino.
- occorre garantire la massima agevolezza alla circolazione veicolare, in considerazione del fatto che l'asse interessato dagli interventi è percorso giornalmente da notevoli flussi di traffico.

Rilevata la geometria del tratto di strada in questione, i flussi di traffico ivi circolanti quotidianamente ovvero l'accantieramento degli approvvigionamenti necessari alla realizzazione delle opere, è necessario procedere alla chiusura del tratto di strada per garantire la sicurezza alle attività previste.

Vista la comunicazione agli atti del 17 aprile 2025, con la quale viene trasmessa una nuova calendarizzazione degli interventi di che trattasi, a seguito di condizioni meteorologiche sfavorevoli, dal giorno 28 aprile 2025 al giorno 01 maggio 2025.

Richiamata l'ordinanza nr 86/2025 (atti nr prot. gen. 70187/2025) per una sua modifica temporale.

Richiamati:

- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferisce all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992.

Considerando altresì che:

- il d.lgs. 285/1992 definisce "strada" l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2, comma 1 d.lgs. 285/1992): ai fini dell'applicazione della normativa del codice della strada è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada a un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico, ossia tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa,

Ufficio Viabilità

Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832827
Email segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



- ai fini dell'attribuzione giuridica di strada è sufficiente quindi che una sia soggetta permanentemente e abitualmente al transito di un numero indeterminato di veicoli e pedoni, ovvero che colleghi 2 luoghi entrambi pubblici.

Ravvisata la necessità di prevedere modifiche viabilistiche al comparto sia per garantire il normale flusso dei mezzi di soccorso che per garantire la normale circolazione dei veicoli dei residenti, ovvero la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza ai lavori e all'incolumità degli utenti della strada.

Richiamato il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il "segnalamento temporaneo"" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 nr 226.

Dato atto che il presente provvedimento ha natura esclusivamente viabilistica e che, pertanto, al fine dello svolgimento delle attività di manutenzione e di occupazione è necessario acquisire preventivamente i relativi titoli autorizzatori o concessori.

ORDINA
quale modifica temporale dell'ord. 86/2025
(atti nr prot. gen. 70187/2025)

dal giorno 28 aprile 2025 al giorno 01 maggio 2025 dalle ore 21:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, a seconda dello stato di avanzamento lavori e comunque sino a fine lavori, a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992:

- 1) è istituito il divieto di circolazione in via F. Baracca, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Santuario delle Grazie Vecchie e l'intersezione con via G. Annoni.

I veicoli dei residenti con destinazione ai passi carrai presenti:

- in via Santuario delle Grazie Vecchie (tratto A. Cantore / Montecassino), i mezzi del pronto intervento e soccorso e comunque di destinazione potranno accedere al comparto oggetto del presente provvedimento, con entrata/uscita dall'intersezione A. Cantore / Santuario delle Grazie Vecchie: nel tratto, di fatto a fondo cieco, in deroga alla disciplina vigente è istituito il doppio senso di circolazione a partire dall'intersezione sopraccitata sino all'intersezione con via Montecassino;
- in via F. Baracca (tratto Santuario delle Grazie Vecchie / G. Annoni), i mezzi del pronto intervento e soccorso e comunque di destinazione potranno accedere al comparto oggetto del presente provvedimento, con entrata/uscita dalle intersezioni G. Annoni / F. Baracca e/o G. Annoni / Santuario delle Grazie Vecchie: nel tratto, di fatto a fondo cieco, in deroga alla disciplina vigente è istituito il doppio senso di circolazione a partire dalle intersezioni sopraccitate sino all'area di cantiere.

- 2) è istituito il divieto di circolazione in via Santuario delle Grazie Vecchie, nel tratto compreso tra l'intersezione con via A. Cantore e l'intersezione con via Montecassino.

Pertanto tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti in via A. Cantore, giunti in prossimità dell'intersezione con via Santuario delle Grazie Vecchie, hanno l'obbligo di proseguire diritto.

I veicoli dei residenti con destinazione ai passi carrai presenti in via Santuario delle Grazie Vecchie (tratto A. Cantore / Montecassino), i mezzi del pronto intervento e soccorso e comunque di destinazione potranno accedere al comparto oggetto del presente provvedimento, con entrata/uscita dall'intersezione A. Cantore / Santuario delle Grazie Vecchie: nel tratto, di fatto a fondo cieco, in deroga alla disciplina vigente è istituito il doppio senso di circolazione a partire dall'intersezione sopraccitata sino all'intersezione con via Montecassino.

- 3) è istituito il divieto di circolazione in via G. Annoni, nel tratto compreso tra l'intersezione con via F. Baracca e l'intersezione con via A. Cantore; al fine di garantire la circolazione nel comparto di che trattasi, è istituito:

- il divieto di transito in via F. Baracca a partire dall'intersezione con via E. Toti sino all'intersezione con via G. Annoni;



- il divieto di transito in via Montecassino, a partire dall'intersezione con via E. Toti sino all'intersezione con via Lecco.

Pertanto, a seguito delle modifiche viabilistiche sopraccitate, tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti:

- in via G. Annoni, giunti in prossimità dell'intersezione con via F. Baracca, hanno l'obbligo di svoltare a sinistra su via F. Baracca;
- in via E. Toti, giunti in prossimità dell'intersezione con via F. Baracca, hanno l'obbligo di proseguire diritto;
- in via F. Baracca (provenienti da via Lecco), giunti in prossimità dell'intersezione con via E. Toti, hanno l'obbligo di svoltare a destra;
- in via F. Baracca (provenienti da via G. Annoni), giunti in prossimità dell'intersezione con via E. Toti, hanno l'obbligo di svoltare a sinistra.

I veicoli dei residenti con destinazione ai passi carrai presenti in via G. Annoni (tratto via F. Baracca / A. Cantore), i mezzi del pronto intervento e soccorso e comunque di destinazione potranno accedere al comparto oggetto del presente provvedimento, con entrata/uscita dall'intersezione A. Cantore / G. Annoni e/o F. Baracca / G. Annoni: nel tratto, di fatto a fondo cieco, in deroga alla disciplina vigente è istituito il doppio senso di circolazione a partire dalle intersezioni sopraccitate sino all'area di cantiere.

- 4) è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata:
- in ambo i lati di via F. Baracca, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Santuario delle Grazie Vecchie e l'intersezione con via G. Annoni;
 - in ambo i lati di via Santuario delle Grazie Vecchie, nel tratto compreso tra l'intersezione con via A. Cantore e l'intersezione con via Montecassino;
 - in ambo i lati di G. Annoni, nel tratto compreso tra l'intersezione con via F. Baracca e l'intersezione con via A. Cantore

Dovrà altresì essere garantito il passaggio in condizioni di sicurezza ai pedoni.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada, nessun escluso, rispettare le prescrizioni del presente provvedimento oltre che le prescrizioni previste dalla segnaletica stradale, anche provvisoria, installata nel comparto e prevista da ulteriori atti volti alla disciplina viabilistica emessi a seguito di eventuali ulteriori eventi collaterali e non prevedibili alla data di predisposizione del presente provvedimento.

Durante il periodo di sospensione della circolazione indicato:

- dovrà essere comunque garantito il passaggio, in caso di necessità, dei mezzi di soccorso e del pronto intervento;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti di immettersi nelle aree interessate dall'occupazione in premessa (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopra indicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero si immettono su quella interessata dal presente provvedimento di arrestarsi, prima di impegnarla, rispettando le

Ufficio Viabilità

Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832827
Email segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'impresa.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere a installare segnaletica di preavviso di chiusura strada con un preavviso almeno di 48 ore; nel particolare sarà cura del titolare dell'autorizzazione, provvedere a installare segnaletica utile a indicare i percorsi alternativi con idonea segnaletica di deviazione (fig. Il 407 art. 43) per le proprietà site nel comparto oggetto del presente provvedimento. Durante la fase non lavorativa, l'area di cantiere deve essere ridimensionata per quanto possibile: l'area di cantiere dovrà in ogni momento essere ben delimitata, segnalata e resa inaccessibile ai non addetti i lavori: durante le ore serali/notturne dovranno essere apposti i regolamentari dispositivi luminosi atti a evidenziare gli ingombri.

Nell'area di cantiere sopracitata è consentita una velocità massima di 20 Km/h.

La segnaletica prescritta in particolare al punto 4) del presente provvedimento dovrà essere posizionata, a cura del richiedente, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, **facendo pervenire alla mail plcentraleoperativa@comune.monza.it** specifica comunicazione relativa al posizionamento di quanto previsto corredata da opportuna documentazione fotografica.

A U T O R I Z Z A

L'impresa incaricata dei lavori all'occupazione temporanea del suolo pubblico come sopra descritto sotto la propria responsabilità, con obbligo di osservanza delle norme di Legge in materia, nonché delle prescrizioni sopra indicate.

I N F O R M A

La zona descritta è da considerarsi area di cantiere e verrà segnalata secondo quanto previsto dal "DISCIPLINARE TECNICO SEGNALETICA TEMPORANEA" di cui al D.M. del 10/07/2002: la viabilità sarà anche garantita con la presenza di personale dell'impresa Riva Giardini Spa con sede in via Brianza, 2 - Lurago d'Erba (CO) in ATI con l'impresa G.F. Strade Srl con sede in c.so Milano, 21 - Monza (MB); esecutrice delle lavorazioni per conto di Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio - Servizio Strade con sede in via D. Guarenti, 2 - Monza (MB) che comunque resta responsabile di eventuali incidenti o danni a persone o cose che dovessero verificarsi per inadeguatezza dei segnali stessi oltre alla necessaria segnaletica stradale. Il personale incaricato nell'espletamento dell'attività lavorativa sulla strada, oltre a svolgere una adeguata sorveglianza di tutto il cantiere, dovrà essere dotato di indumenti ex art. 37 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione, a carico del richiedente, dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l'occupazione di suolo pubblico. Al termine dei lavori sarà obbligatorio provvedere al ripristino, a perfetta regola d'arte, della segnaletica stradale Verticale, Orizzontale, luminosa ed altri presidi preesistenti in loco entro il termine massimo di 15 giorni dalla sua scadenza.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO**

Carlo Maria Nizzola

documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.